



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013);

VISTO in particolare, l'articolo 1, comma 301, che ha modificato l'articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”;

VISTO il comma 1 del predetto articolo 16-bis che stabilisce che a decorrere dall'anno 2013 è istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario (di seguito denominato “Fondo”), alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina;

VISTO il successivo comma 3 che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle Regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2013, n. 148, che prevede, in particolare, all'articolo 2 la ripartizione delle risorse del Fondo per il 90 per cento sulla base delle percentuali riportate nella tabella 1 allegata al medesimo DPCM;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2017 su cui è stata conseguita l'intesa nella seduta della Conferenza unificata del 19 gennaio 2017, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2015;



VISTO l'articolo 27, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha previsto che *“a decorrere dal 1 gennaio 2018 è abrogato il comma 6 dell'art. 16 – bis del decreto – legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”*;

VISTO l'articolo 27, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha previsto che *“nelle more dell’emanazione del decreto di cui all’alinea del comma 2, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è ripartito, entro il 15 gennaio di ciascun anno, tra le regioni, a titolo di anticipazione, l’ottanta per cento dello stanziamento del Fondo. L’anticipazione è effettuata sulla base delle percentuali attribuite a ciascuna regione l’anno precedente”*;

CONSIDERATO che lo stanziamento a valere sul capitolo 1315 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è complessivamente pari a 4.874.554.000,00 euro per l'anno 2021;

CONSIDERATO, altresì, che in applicazione dell'articolo 27, comma 2, lettera e), del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, *“.....la riduzione annua non può essere determinata, per ciascuna Regione, in misura maggiore del cinque per cento rispetto alla quota attribuita nell’anno precedente.....”* ;

VISTO l'articolo 27, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza unificata, entro il 30 giugno di ciascun anno, sono ripartite le risorse del Fondo, previo espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti prodotti dal piano di riprogrammazione dei servizi predisposto dalle Regioni a statuto ordinario;

CONSIDERATO l'articolo 1, comma 74, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha introdotto la lettera e-bis) al comma 2 dell'articolo 27 del decreto legge n. 50 del 2017, prevedendo la destinazione annuale dello 0,025 per cento dell'ammontare del Fondo, per un ammontare complessivo pari a euro 1.218.638,00 per l'anno 2021, alla copertura dei costi di funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (attualmente stanziato sul capitolo 1315 - piano gestionale 03);

CONSIDERATO, pertanto, che lo stanziamento del Fondo a valere sul capitolo 1315 – piano gestionale 01 finalizzato al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale è pari a 4.873.335.362,00 euro per l'anno 2021;

VISTO l'articolo 47 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che ha modificato l'articolo 27, comma 8, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, prevedendo che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2013, n. 148, con le successive rideterminazioni e aggiornamenti ivi previsti, conservi efficacia fino al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 27;

RITENUTO, altresì, necessario procedere alla erogazione dell'anticipazione dell'80 per cento dello stanziamento del Fondo per l'anno 2021 applicando le percentuali di riparto recepite dal DPCM 26 maggio 2017 recante modifiche del DPCM 11 marzo 2013;



CONSIDERATO che con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 540 del 3 dicembre 2020, è stato disposto il riparto del saldo del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 ("Fondo nazionale") per l'anno 2020;

CONSIDERATO che il richiamato decreto, all'articolo 5, ha previsto l'accantonamento di una quota del Fondo nazionale, pari a 60.330.764,40 euro, per essere ripartita con un successivo decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze entro il 10 dicembre 2020, al fine di consentire un'ulteriore istruttoria tra le regioni per concordare le modalità con cui tener conto, ai sensi dell'articolo 27, comma 2 bis, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, delle variazioni in incremento e in decremento dei costi del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria introdotte dalla società Rete ferroviaria italiana Spa, con decorrenza dal 1 gennaio 2018;

TENUTO CONTO che in fase istruttoria, le Regioni hanno concordato di procedere alla compensazione tra i maggiori o i minori oneri sostenuti dai medesimi enti territoriali, per l'adeguamento dei canoni di cui trattasi, mediante il riproporzionamento dei minori oneri sino alla concorrenza del maggior onere complessivamente registrato per le Regioni;

CONSIDERATO che tale modalità di compensazione ha comportato una minore assegnazione alla Regione Lazio, rispetto a quella già definita con il decreto n. 540 del 3 dicembre 2020, pari a 218.869,93 di euro, che avrebbe determinato una decurtazione della quota di competenza del Fondo nazionale per l'anno 2020 a esercizio ormai concluso con conseguenti criticità di ordine contabile;

CONSIDERATO che le Regioni Campania, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto hanno concordato, in considerazione delle criticità sopra indicate e della esigua rilevanza dell'importo in questione, sulla necessità di assicurare l'integrale copertura dei maggiori oneri sostenuti dalle Regioni riducendo ulteriormente i propri risparmi registrati;

CONSIDERATO che nella seduta della Conferenza Unificata del 3 dicembre 2020, si è stabilito che il predetto importo di 218.869,93 euro venga decurtato alla Regione Lazio in sede di riparto dell'anticipazione del Fondo nazionale per l'anno 2021 di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, con contestuale assegnazione del medesimo importo, in quota parte, alle Regioni Campania, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto che hanno assicurato la predetta integrale copertura dei maggiori oneri;

CONSIDERATO necessario procedere con urgenza alla ripartizione ed alla erogazione dell'anticipazione dell'80 per cento del Fondo Nazionale per l'anno 2021 al fine di assicurare liquidità alle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale nelle regioni a statuto ordinario garantendo contestualmente la continuità e regolarità dei servizi;

DECRETA



Articolo unico
(Erogazione dell'anticipazione per l'anno 2021)

1. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 entro il 30 giugno di ciascun anno, per l'anno 2021 è concessa alle Regioni a statuto ordinario un'anticipazione dell'80 per cento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto legge n. 95 del 2012, che è complessivamente pari a euro 3.898.668.289,60.
2. La ripartizione tra le regioni a statuto ordinario dell'importo di cui al comma precedente tiene conto della somma pari a euro 218.869,93 con conseguente riduzione di pari importo dell'assegnazione in favore della Regione Lazio e con un incremento dell'assegnazione in favore delle Regioni Campania per euro 53.947,26, Liguria per euro 15.203,94, Lombardia per euro 94.543,68, Piemonte per euro 14.717,29, Toscana per euro 34.510,69 e Veneto per euro 5.947,07.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà all'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 1 in favore delle Regioni a statuto ordinario secondo gli importi di cui alla Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. La relativa erogazione a favore delle Regioni a statuto ordinario è disposta con cadenza mensile fino alla concorrenza dell'importo di euro 3.898.668.289,60.
4. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



Tabella 1

Riparto delle risorse finanziarie da attribuire alle Regioni a statuto ordinario a titolo di anticipazione per l'anno 2021 pari all'80 per cento dello stanziamento del "Fondo nazionale" al netto dell'importo destinato alla banca dati e del sistema informativo pubblico.

REGIONI	Percentuali di riparto	Risorse da erogare alle Regioni a titolo di anticipazione 2021	Incremento/decremento inerenti al PIR	Assegnazione definitiva dell'anticipazione 2021
ABRUZZO	2,69%	104.863.690,62		104.863.690,62
BASILICATA	1,55%	60.423.316,16		60.423.316,16
CALABRIA	4,28%	166.846.318,16		166.846.318,16
CAMPANIA	11,07%	431.539.425,72	53.947,26	431.593.372,98
EMILIA ROMAGNA	7,38%	287.692.950,48		287.692.950,48
LAZIO	11,67%	454.929.096,49	-218.869,93	454.710.226,56
LIGURIA	4,08%	159.049.761,24	15.203,94	159.064.965,18
LOMBARDIA	17,36%	676.741.140,96	94.543,68	676.835.684,64
MARCHE	2,17%	84.592.642,62		84.592.642,62
MOLISE	0,71%	27.677.777,08		27.677.777,08
PIEMONTE	9,83%	383.200.772,79	14.717,29	383.215.490,08
PUGLIA	8,09%	315.370.727,56		315.370.727,56
TOSCANA	8,83%	344.217.988,17	34.510,69	344.252.498,86
UMBRIA	2,03%	79.135.052,77		79.135.052,77
VENETO	8,27%	322.387.628,79	5.947,07	322.393.575,86
TOTALE	100,00%	3.898.668.289,60	0,00	3.898.668.289,60

